

LA RIFORMA DELLE SOCIETÀ QUOTATE NEL DECRETO LEGISLATIVO 27 MARZO 2026, N. 47: nuove modalità assembleari e tutela dei diritti degli azionisti



1. Il D.Lgs. n. 47/2026 e la riforma della disciplina assembleare delle società quotate

Il Decreto Legislativo 27 marzo 2026, n. 47, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 19 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. "**Legge Capitali**") (di seguito il "**Decreto**"), rappresenta uno degli interventi più significativi degli ultimi anni nel processo di riforma del diritto societario e dei mercati finanziari italiani. Attraverso modifiche rilevanti sia al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") sia al Codice civile, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di rafforzare la competitività del mercato dei capitali nazionale, semplificare gli assetti di *governance* delle società e favorire l'armonizzazione dell'ordinamento italiano agli *standard* richiesti dall'Unione Europea¹.

Tra le innovazioni introdotte dal Decreto in materia di società quotate assumono particolare rilievo quelle riguardanti la

¹ In una precedente *newsletter* abbiamo illustrato in via generale i principali aspetti della riforma del TUF: v. "[Il D. LGS. 27 marzo 2026, n. 47 tra innovazione normativa e continuità sistematica](#)". In un ulteriore numero abbiamo esaminato la disciplina della società di partenariato, anch'essa introdotta dal Decreto: v. "[La nuova società di partenariato e la relativa disciplina: profili introduttivi](#)". Infine, abbiamo illustrato

le principali innovazioni apportate dal Decreto in tema di informazioni regolamentate e assetti proprietari delle società quotate: v. "[Informazioni regolamentate e assetti proprietari di società quotate: Le novità del D.LGS n. 47/2026](#)".

disciplina dell'assemblea e l'esercizio dei diritti degli azionisti. Le nuove disposizioni recepiscono, infatti, le esperienze maturate durante il periodo emergenziale e consolidatesi nella prassi applicativa, introducendo strumenti idonei a garantire una maggiore flessibilità organizzativa senza compromettere le esigenze di trasparenza, partecipazione e tutela delle minoranze.

Il presente contributo si propone di analizzare le principali novità introdotte dal Decreto in materia di funzionamento dell'assemblea delle società quotate e di esercizio dei diritti dei soci nella fase pre-assembleare, evidenziandone le finalità e le implicazioni applicative.

2.1 Le modifiche alla disciplina dell'assemblea nelle società quotate: l'avviso di convocazione

Il Decreto è intervenuto in modo sistematico e profondo sull'assetto della disciplina delle società quotate italiane, modificando il Titolo III (Emittenti), Capo II (Disciplina delle società con azioni quotate), Sezione II (Diritti dei soci), in particolare dall'art. 125-*bis* all'art. 133 TUF.

In primo luogo, il Decreto ha apportato una modifica relativa all'avviso di convocazione dell'assemblea. L'art. 125-*bis* TUF disciplina il contenuto, i termini e le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, presidio essenziale

del diritto dei soci all'informazione circa lo svolgimento e le materie oggetto di deliberazione. In tale contesto si inserisce la modifica apportata al comma 4, lettera *d-bis*), che amplia le informazioni da includere nell'avviso di convocazione. La disposizione prevede, infatti, che siano indicate le modalità di presentazione non soltanto delle liste, ma anche delle singole candidature per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza.

2.2 (Segue) Modalità di svolgimento dell'assemblea

Risulta di particolare rilevanza l'introduzione dell'art. 125-*bis.1*, TUF, dedicato alle modalità di svolgimento dell'assemblea nelle società quotate. In particolare, l'esperienza maturata durante il periodo emergenziale legato alla pandemia da Covid-19 ha evidenziato l'efficacia degli strumenti di partecipazione a distanza e delle modalità di voto alternative alla presenza fisica (successivamente consolidatesi nell'esperienza applicativa). In tale prospettiva, il legislatore delegato riconosce la possibilità di decidere a livello statutario la modalità di svolgimento dell'assemblea.

In assenza di scelta statutaria, ai sensi del comma 2 della disposizione in esame, l'organo amministrativo ha il potere di disciplinare le modalità di svolgimento dell'assemblea.

Tale decisione deve essere assunta avuto riguardo ai criteri di efficienza e trasparenza, e con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti ovvero l'approvazione del consiglio di sorveglianza. A tal fine, l'organo amministrativo adotta un apposito regolamento, pubblicato sul sito *internet* della società (*cf.* comma 3 della norma).

Il regolamento può prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, oppure che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente per il mezzo del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF. Inoltre, a quest'ultimo possono essere conferite deleghe o sub-deleghe *ex art.* 135-*novies* TUF e può essere prevista anche la possibilità di voto per corrispondenza o in via elettronica *ex art.* 2370, comma 4, c.c.

Nell'ottica di contenere gli interventi di disturbo e di agevolare un proficuo ed efficiente svolgimento dei lavori assembleari, al comma 4 dell'art. 125-*bis*.1, viene introdotta la possibilità, da prevedere nello statuto o nel regolamento sopra menzionato, di limitare la partecipazione alla discussione assembleare ai soci titolari di una partecipazione minima, non superiore allo 0,5 per mille del capitale sociale, fermo restando il diritto di presentare

proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF nonché porre domande prima dell'assemblea ai sensi del 127-*ter* TUF.

Particolarmente rilevante è poi il meccanismo di bilanciamento introdotto dal comma 5 dell'art. 125-*bis*.1. Qualora lo statuto o l'organo amministrativo prevedano che l'assemblea si svolga in via esclusivamente telematica o tramite rappresentante designato, i soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto (o la minore soglia statutaria) possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, lo svolgimento dell'assemblea mediante adunanza in luogo fisico. Rimane inalterata la disciplina di cui al comma 4 e, quindi, la possibilità di subordinare la partecipazione alla discussione al possesso di una determinata soglia azionaria individuale. Spetterà poi al CdA, entro i tre giorni successivi dalla richiesta dei soci, integrare l'avviso di convocazione².

2.3. (Segue) Diritti dei soci nella fase pre-assembleare

La riforma interviene anche sui diritti che gli azionisti possono esercitare prima dello svolgimento dell'assemblea, con l'obiettivo di adattare tali prerogative al nuovo modello

² Segnaliamo, per completezza, che il comma 6 dell'art. 125-*bis*.1 estende l'applicabilità dei commi 1, 2, 3 e 5 del medesimo articolo anche alle società con

azioni scambiate su sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, il comma 7 applica i commi 1, 2 e 3 anche alle società cooperative.

assembleare caratterizzato dal ricorso alle modalità telematiche e, in particolare, alla partecipazione tramite rappresentante designato.

In tale contesto, l'art. 126-*bis* TUF è stato profondamente modificato al fine di distinguere in maniera più chiara due diritti diversi: da un lato, il diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno mediante l'inserimento di ulteriori argomenti da sottoporre all'assemblea; dall'altro, il diritto di presentare proposte di deliberazione su materie già inserite nell'ordine del giorno.

La distinzione non è soltanto concettuale ma si riflette anche nei termini previsti per il loro esercizio. Infatti, il legislatore ha ritenuto opportuno ridurre significativamente il termine entro cui i soci possono chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, portandolo da dieci a tre giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ovvero a due giorni nelle ipotesi di convocazione accelerata previste dal TUF). La scelta risponde all'esigenza di consentire alla società di definire tempestivamente e con sufficiente anticipo il contenuto definitivo delle questioni da sottoporre all'assemblea, garantendo al contempo un'adequata informazione del mercato e degli altri azionisti.

Diversamente, il termine per la presentazione di proposte di deliberazione su materie già iscritte all'ordine del giorno è

rimasto sostanzialmente invariato. In questo caso, infatti, non si tratta di introdurre nuovi argomenti nel dibattito assembleare ma soltanto di prospettare soluzioni deliberative alternative o integrative rispetto a questioni già note ai soci. Per tale ragione, il legislatore ha ritenuto che non sussistessero le medesime esigenze di anticipazione temporale che giustificano la riduzione dei termini per l'integrazione dell'ordine del giorno.

Rimane inoltre fermo il requisito soggettivo consistente nella titolarità di un determinato numero di azioni: pertanto, sia la richiesta di integrazione sia la presentazione di proposte di deliberazione possono essere effettuate esclusivamente dai soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale. La riforma conferma quindi l'esigenza di riservare tali prerogative a una minoranza qualificata, in modo da evitare iniziative frammentarie o meramente ostruzionistiche. Coerentemente con il nuovo assetto delle assemblee, è stato invece eliminato il potere del singolo socio di presentare proposte deliberative direttamente nel corso dell'adunanza, facoltà che presupponeva un modello assembleare fondato sulla partecipazione personale e sul dibattito in presenza.

Analogamente, anche le modifiche introdotte all'art. 127-*ter* TUF si collocano nella medesima prospettiva di adattamento della disciplina ai nuovi meccanismi di partecipazione assembleare. La disposizione continua, infatti, a riconoscere ai soci il diritto di

porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ma disciplina in modo specifico l'ipotesi in cui l'adunanza si svolga esclusivamente tramite rappresentante designato.

In tale situazione, infatti, viene meno la possibilità di formulare quesiti nel corso della riunione assembleare e il diritto di informazione deve necessariamente essere esercitato nella fase preparatoria. Per questa ragione, la riforma stabilisce che le domande possano essere presentate esclusivamente prima dell'assemblea e che le relative risposte siano fornite dalla società entro il termine previsto dalla legge, anche mediante pubblicazione sul sito *internet* della società. La previsione assolve la funzione essenziale di consentire agli azionisti di disporre di tutte le informazioni necessarie prima di impartire le istruzioni di voto al rappresentante designato, garantendo così che la decisione assembleare sia assunta sulla base di un quadro informativo completo.

3. Conclusioni

In conclusione, le modifiche introdotte dal Decreto in materia di società quotate si inseriscono nel più ampio processo di modernizzazione del diritto dei mercati finanziari italiani. Le novità relative alle modalità di svolgimento dell'assemblea e

all'esercizio dei diritti degli azionisti nella fase pre-assembleare perseguono l'obiettivo di rendere più efficiente il procedimento decisionale societario, valorizzando al contempo gli strumenti digitali e le esigenze di semplificazione organizzativa.

Pur ampliando gli spazi di autonomia delle società, la riforma mantiene adeguati meccanismi di tutela per gli azionisti e per le minoranze. In tale prospettiva, assume rilievo la scelta del legislatore di continuare a subordinare l'esercizio di alcuni diritti partecipativi e di iniziativa al possesso di determinate soglie di partecipazione, riservandoli dunque alle minoranze qualificate. Inoltre, l'intervento legislativo prende atto dell'evoluzione tecnologica che ha interessato anche la vita societaria, riconoscendo come modalità telematiche di partecipazione e confronto ormai diffuse nella prassi consentano di superare i limiti del tradizionale modello assembleare in presenza.

Prof. Avv. Matteo Vitali

matteo.vitali@gvalex.it

Avv. Matteo Miramondi

matteo.miramondi@gvalex.it

Dott. Pietro Borelli

pietro.borelli@gvalex.it

Dott. Riccardo Erdas

riccardo.erdas@gvalex.it



GRECO VITALI
ASSOCIATI

gvalex.it